

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la domanda di grazia Righetti Teodoro, Breno

(del 9 dicembre 1960)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci permettiamo preavvisare come segue sulla domanda di grazia 17 ottobre 1960 di *Righetti Teodoro*, di Breno.

La domanda, indirizzata al Consiglio di Stato, viene da noi trasmessa a questo Gran Consiglio, Autorità competente in materia (legge 5 novembre 1945 sull'esercizio del diritto di grazia).

Dagli atti risulta che con sentenza 7 febbraio 1959 della Pretura di Lugano Ceresio il Righetti è stato dichiarato padre naturale del figlio illegittimo Mario Gabriele e che è stato condannato a versare Fr. 600,— una volta tanto alla madre e Fr. 60,— mensilmente al figlio sino al compimento del diciottesimo anno di età.

Il Righetti non soddisfece agli obblighi del versamento mensile della pensione alimentare, motivo per cui la madre presentò querela all'Autorità penale per trascuranza dei doveri di assistenza familiare (C.P.S. art. 217). Con sentenza 20 gennaio 1960 delle Assise correzionali di Lugano-Campagna il Righetti venne riconosciuto colpevole del reato e condannato alla pena di 15 giorni di detenzione. Il Giudice non ritenne di concedere al Righetti il beneficio della sospensione condizionale della pena perchè l'imputato non aveva espresso nessun pentimento per il delitto commesso. A questo proposito leggesi nella sentenza :

«... che il reciso rifiuto opposto dal giudicabile ad eseguire anche per il futuro versamenti alimentari qualsiasi lo rende manifestamente indegno del beneficio della sospensione condizionale della penale;

che l'art. 41 CPS non può comunque trovare applicazione in concreto poichè fanno difetto le condizioni previste dal 2 al. del citato articolo; questo giudice si è convinto che il provvedimento della sospensione non tratterrà il Righetti dal commettere nuovi reati per il suo carattere e per la sua vita anteriore; per quanto concerne il carattere basterà ripetere che il Righetti ha esplicitamente dichiarato che non intende neanche per il futuro versare un centesimo di alimenti ... ».

Nella domanda di grazia si adduce sostanzialmente che l'esecuzione della pena esporrebbe il Righetti al rischio di perdere il posto presso la Latteria luganese di guisa che gli sarebbe impossibile adempiere ai suoi obblighi di assistenza.

Dagli atti risulta che durante i 10 mesi sino a fine ottobre il Righetti si è limitato a versare Fr. 90,— a titolo di pensione alimentare anzichè Fr. 600,—. Egli non ha quindi soddisfatto all'obbligo impostogli dal Giudice civile e per il cui mancato ossequio egli era stato condannato in sede penale.

Ai fini del procedimento di grazia è utile sapere che il Righetti guadagna Fr. 540,— lordi al mese quale dipendente della Latteria luganese in Lugano. Egli avrebbe quindi potuto soddisfare in misura maggiore l'obbligo di assistenza che gli incombeva. L'istituto della grazia è di natura eccezionale: il condono della pena può essere concesso soltanto in casi straordinari. In caso diverso ne resterebbe annullata la forza di cosa giudicata che spetta alla sentenza emessa dal potere giudiziario, intoccabilità che costituisce una delle basi della società civile.

E' evidente che nel caso in esame non sono dati gli estremi perchè la Sovrana Rappresentanza possa annullare gli effetti di un giudizio penale.

Respingendo l'istanza di grazia si tutelano anche gli interessi dei figli naturali, la cui posizione non è facile.

Annettiamo pure i rapporti dell'on. Procuratore pubblico sottocenerino e dell'on. presidente delle Assise correzionali, che preavvisano negativamente.

Vi invitiamo quindi a respingere l'istanza.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Zorzi

Il Cons. Segr. di Stato :

Pellegrini
